



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Classificazione 11.100/34/2019A/A16.000

(da citare nella risposta)

Data e protocollo del documento sono riportati nei metadati del mezzo trasmissivo

Rif. n. 1631/A1610A del 17/01/2019

Al Responsabile del procedimento dello Sportello Unico Attività Produttive
c/o Comunità Collinare Colline Alfieri
PEC: suapcollinealfieri@cert.ruparpiemonte.it

Alla Provincia di Asti - Area Pianificazione,
Edilizia, Patrimonio, Trasporti e Ambiente
Servizio Ambiente
PEC: provincia.asti@cert.provincia.asti.it

e p.c. Al Comune di Cisterna d'Asti (AT)
PEC: comune.cisterna.at@legalmail.it

e p.c. Alla Regione Piemonte – Direzione A19000
Settore Polizia mineraria, cave e miniere
PEC: attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it

e p.c. Alla Regione Piemonte – Direzione A18000
Settore Tecnico Regionale
Alessandria e Asti - A1814A
tecnico.regionale.AL_AT@cert.regione.piemonte.it

e p.c. Alla Regione Piemonte – Direzione A16000
Settore Copianificazione Urbanistica
Area Sud-Est – A1608A
PEC: territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

e p.c. Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio per le province di
Alessandria, Asti e Cuneo
Piazza S. Giovanni, 2 - 10122 TORINO
PEC: mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge Regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.

Classif. 11.100/34/2019A/A16.000

Comune: CISTERNA D'ASTI (AT)
Intervento: Pratica SUAP 284/2018 - Progetto di rinnovo della coltivazione mineraria di litologia sabbia silicea nel sito "Bricco Toni".
Proponente: Società SIMAR S.r.l.

Conferenza di Servizi asincrona ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2016, n. 127.

Richiesta di chiarimenti e integrazioni. Adempimenti ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004.

Con riferimento alla nota, prot. n. 12 dell'11 gennaio 2019, da parte dello Sportello Unico Attività Produttive Comunità Collinare Colline Alfieri c/o Servizio Ambiente della Provincia di Asti, relativa all'indizione della Conferenza dei Servizi asincrona qui pervenuta dalla Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale, in data 17 gennaio 2019,

rilevato che il Settore scrivente non è compreso nell'elenco dei Settori regionali individuati puntualmente in indirizzo nella nota SUAP sopracitata (n. 12/2019), e che, tuttavia, nell'oggetto della determinazione da assumere con la procedura in esame è altresì previsto il *"Rinnovo autorizzazione paesaggistica di cui al d.lgs. 42/2004"*,

esaminata la documentazione progettuale messa a disposizione per la consultazione sul LINK presente nella stessa nota di indizione della Conferenza,

constatato che l'intervento in oggetto, secondo quanto indicato in Relazione paesaggistica, riguarda *"il rinnovo autorizzativo con attuazione della seconda fase del progetto di coltivazione generale suddiviso in quattro fasi"*, inerente l'esistente cava di sabbia silicea ubicata in prossimità del confine con il territorio comunale di Ferrere, nei dintorni della frazione Gherba del medesimo Comune,

rilevato che trattasi di un'attività estrattiva iniziata negli anni '60, successivamente sottoposta alle procedure di V.I.A. di competenza della Provincia di Asti che, nel 2006 ha espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto di rinnovo e ampliamento per fasi della cava,

visto che, in Relazione paesaggistica, si afferma che a seguito di una prima *"autorizzazione paesaggistica n. 5/2006 rilasciata in data 30/06/2006 dal Dirigente tecnico del Comune"*, *"l'attività di cava è stata autorizzata (...), ai sensi del d.lgs. 42/2004 mediante l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal responsabile del servizio tecnico del Comune di Cisterna d'Asti n. 5/2012 del 31/5/2012"* e che, ai sensi dell'art. 30, comma 3, del decreto-legge 21/6/2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9/1/2013, n. 98, detta autorizzazione paesaggistica *"risulta pertanto valida sino al 31/05/2020"*,

verificato che l'area estrattiva esistente è sottoposta a tutela paesaggistica, sia ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 42/2004, poiché interna alla delimitazione del D.M. 1 agosto 1985 *"Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio dei Roeri Astigiani ricadente nei Comuni di Cisterna d'Asti e Ferrere"*, individuato con numero di riferimento regionale B017 nel Catalogo dei Beni paesaggistici del Piemonte, Parte prima, del Piano paesaggistico regionale (Ppr), sia ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett.g) del d.lgs. 42/2004, in quanto parzialmente interessata da vegetazione boschiva,

rilevato, dalla *"Relazione tecnica - Compensazioni per la trasformazione del bosco"* (agg. ottobre 2018), che:

- *"L'area sulla quale la Ditta richiede l'autorizzazione per il rinnovo e l'ampliamento della coltivazione mineraria e recupero ambientale presenta una superficie boscata oggetto di coltivazione di circa 94.768 mq. Questa superficie è interessata da un progetto di coltivazione suddiviso in quattro fasi oggetto di successive autorizzazioni"*;
- *"L'area boscata interessata dalla coltivazione nella prima fase ha una superficie di circa 28.400 mq."*, mentre quella interferita dalla seconda fase, secondo la tabella presente nella stessa Relazione, è pari a 13.000 metri quadrati;

constatato che, sulla base di quanto sopra rilevato, gli atti presentati non permettono al Settore scrivente di accertare se, nel procedimento della Conferenza di Servizi, sia necessaria una nuova autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146, comma 5, del d.lgs 42/2004, in merito alla proposta progettuale presentata, visto che in Relazione paesaggistica si richiama la validità sino al 31 maggio 2020 dell'autorizzazione n. 5/2012 del 31 maggio 2012, rilasciata in subdelega dal Comune,

considerato inoltre che, qualora dovesse risultare necessaria una nuova autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146, comma 5, del d.lgs 42/2004, la documentazione presentata non permette al Settore scrivente di accertare se, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 32/2008 e s.m.i., gli interventi in oggetto siano o meno ricompresi nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione e, in particolare, se gli stessi prevedano trasformazioni di aree boscate superiori a 30.000 metri quadrati,

visto l'art. 146, comma 6, del d.lgs 42/2004 e verificato che il Comune di Cisterna d'Asti risulta tutt'ora inserito nell'elenco dei Comuni idonei all'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio ai sensi della l.r. 32/2008 e s.m.i.,

con la presente per quanto attiene gli aspetti in materia di paesaggio, in ottemperanza ai disposti della normativa di tutela indicata in oggetto, si richiede al Responsabile di procedimento di chiarire se, nell'ambito della presente Conferenza di Servizi risulti o meno necessario il rilascio di un'autorizzazione paesaggistica di competenza regionale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della l.r. 32/2008 e s.m.i., in merito alle proposte progettuali presentate, provvedendo, in caso affermativo a darne necessaria e sollecita informazione a questo Settore Territorio e Paesaggio allo scopo di poter procedere alle valutazioni previste dall'art. 146, comma 5, del d.lgs. 42/2004.

Qualora, nell'ambito della procedura di Conferenza di Servizi, dovesse risultare necessaria l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica di competenza regionale (ad esempio, nel caso di trasformazione di superfici di bosco, superiori a 30.000 metri quadrati), si segnala sin d'ora la necessità di approfondire e aggiornare la documentazione tenendo conto delle seguenti indicazioni:

1. Si rammenta innanzitutto che, a seguito dell'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale (Ppr), con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b., del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati.

Per tale ragione, nel caso in esame, si invita a esplicitare in Relazione paesaggistica la totale conformità degli interventi in progetto con le prescrizioni vincolanti contenute negli articoli 16 e 39 delle norme di attuazione del Ppr (e con l'art. 33 qualora si riscontrasse la presenza di zone gravate da Usi Civici), nonché con le specifiche prescrizioni vincolanti della scheda B017, contenuta nel Catalogo dei Beni paesaggistici del Piemonte, Parte prima, del Ppr, e riferita alla delimitazione di cui al D.M. 1 agosto 1985 sopra richiamato.

Con riferimento a queste ultime, si sottolinea, ad esempio, l'attenzione a mantenere nella sua integrità il sistema della viabilità minore "*con specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche*", che parrebbero essere interferite dal progetto. Qualora dal raffronto delle previsioni d'intervento con le prescrizioni vincolanti di Ppr si riscontrino incongruenze, siano apportate le variazioni progettuali necessarie al superamento delle criticità rilevate;

2. aggiornare la "*Relazione tecnica - Compensazioni per la trasformazione del bosco*" con riferimento ai disposti del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, che reca il "*Testo unico in materia di foreste e filiere forestali*", e alla vigente normativa regionale in materia forestale; si evidenzia in particolare che, ai sensi dell'art. 18 del medesimo Testo unico, "*Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, è abrogato.*".

A tal fine, si rammentano le modalità procedurali per le autorizzazioni alla trasformazione boschiva, con relativa previsione di adempimenti in materia di comunicazione da rendere ai competenti settori forestali, stabilite dalla D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017. Tale provvedimento chiarisce che le compensazioni boschive fisiche o monetarie, così come la dichiarazione relativa alla non sussistenza di obbligo compensativo ai sensi dell'art. 19, comma 7, l.r. 4/2009, devono essere comunicati ai settori forestali regionali competenti, con le modalità indicate nella D.G.R. sopra citata e non fanno più parte integrante della richiesta di autorizzazione paesaggistica, come precedentemente comunicato con nota dell'Assessore alla Foreste pubblicato sul BUR n. 1 del 7 agosto 2014.

Si richiama altresì la *“Disciplina della trasformazione del bosco e opere compensative”* di cui all’art. 8 del citato decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

3. nel pieno rispetto dei contenuti previsti al punto 3 dell’Allegato A) al D.P.C.M. 12 dicembre 2005, siano approfonditi: gli elaborati di analisi dello stato attuale dell’area d’intervento e del contesto paesaggistico, gli elaborati di progetto e gli elementi per la valutazione di compatibilità paesaggistica; a tale scopo, si pongono in evidenza i seguenti aspetti:
 - si invita a illustrare con maggior dettaglio la composizione e i caratteri dimensionali attuali della vegetazione boschiva per cui è prevista l’estirpazione, allo scopo di accertare se, al suo interno, siano eventualmente presenti esemplari arborei che rivestano caratteri di eccezionalità, di particolare rilevanza dimensionale, di importanza naturalistica per rarità della specie o che costituiscano un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario e delle tradizioni locali; qualora siano riscontrati detti caratteri, si valutino soluzioni alternative che permettano di tutelare gli esemplari di maggior rilevanza paesaggistica;
 - sia verificato se nell’area d’intervento siano presenti formazioni arboree che, rivestono funzioni di filtro visivo sugli insediamenti dell’attività estrattiva rispetto alle visuali comunemente fruibili dalla viabilità pubblica, da eventuali punti e percorsi panoramici presenti nell’intorno, nonché da eventuali tratti della rete regionale del patrimonio escursionistico, anche denominata RPE, disciplinata dalla l.r. 18 febbraio 2010, n. 12 e che, ai sensi dell’art. 21, comma 1, del D.P.G.R. 16 novembre 2012, n. 9/R, è compresa nella rete fruitiva definita nelle norme del Piano paesaggistico regionale. Ne consegue che, qualora sia assodata la presenza di formazioni arboree che assumono dette valenze, occorrerà adottare accorgimenti che ne garantiscano la salvaguardia;
 - siano evidenziate, anche su planimetria catastale, le superfici di bosco, superiori a 30.000 metri quadrati, per le quali sono previsti gli interventi di trasformazione boschiva da autorizzare, ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004, nell’ambito della presente Conferenza di Servizi;
 - gli elaborati di progetto siano redatti nel totale rispetto delle specifiche prescrizioni vincolanti di Ppr e, a tal fine, *“devono prevedere il recupero contestuale delle aree di coltivazione dismesse e di deposito inerti nonché delle infrastrutture di servizio privilegiando l’uso di tecniche di ingegneria naturalistica”*; si rammenta di illustrare le previsioni di recupero ambientale, al quinto anno, delle superfici interessate dagli interventi per i quali è richiesta l’autorizzazione paesaggistica nell’ambito della Conferenza di Servizi;
 - con riferimento ai contenuti previsti dal punto 3.2.3. dell’allegato al D.P.C.M. 12 dicembre 2005, e considerato che la trasformazione boschiva e morfologica in progetto rientra tra le modificazioni che possono incidere con rilevanza sullo stato del paesaggio di riferimento, si sottolinea la necessità di prevedere misure di compensazione paesaggistica, aggiuntive rispetto alla compensazione, richiesta dalla vigente normativa in materia forestale, per i progetti di trasformazione boschiva.

Classif. 11.100/34/2019A/A16.000

Ai sensi dell'art. 146, comma 5, del D.Lgs. 42/2004, la presente richiesta di chiarimenti e di integrazioni è resa nota anche al Soprintendente cui compete l'espressione del parere vincolante; si precisa altresì che copia degli atti integrativi dovrà essere trasmessa sia al Settore Regionale scrivente, sia al Soprintendente.

Si precisa inoltre che l'autorizzazione paesaggistica potrà essere rilasciata a seguito dell'acquisizione del parere suddetto del Soprintendente o, nel caso in cui tale parere non sia reso secondo quanto previsto dall'art. 146 del d.lgs. 42/2004, nei termini stabiliti dalla Legge 241/1990.

Si resta quindi in attesa dell'acquisizione dei chiarimenti, circa la necessità o meno, per gli interventi che costituiscono oggetto della presente Conferenza di Servizi, del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di competenza regionale e, a tale scopo, delle integrazioni e degli aggiornamenti documentali sopra richiesti.

Distinti saluti.

Il Funzionario Istruttore
Arch. Mauro Martina

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.



COMUNE DI CISTERNA D'ASTI

via Duca d'Aosta, 15 - Tel. (0141) 979124 - Fax (0141) 979449
sito istituzionale: www.comune.cisterna.at.it - e-mail: protocollo@comune.cisterna.at.it
e-mail certificata: comune.cisterna.at@lagalmail.it

Prot. n. 298
via pec

Addì 24/01/2019

Spettabili:

Provincia di Asti
Servizio Ambiente

S.U.A.P.
Sede: Tigliole

e p.c. Spett.li:

ARPA Piemonte – Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est

ASL AT – Dipartimento di Prevenzione

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di
Alessandria, Asti, Cuneo

REGIONE PIEMONTE
Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale
Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste,
Protezione civile, Trasporti e Logistica:
- Settore Difesa del Suolo
- Settore Tecnico Regionale Alessandria Asti
- Settore Geologico
Direzione Competitività del Sistema regionale:
- Settore Polizia mineraria, cave e miniere
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio:
- Settore Territorio e Paesaggio

OGGETTO: Progetto di rinnovo della coltivazione mineraria di litologia sabbia silicea nel sito "Bricco Toni"
(Comune di Cisterna d'Asti) – Soc. SIMAR srl
CONFERENZA DEI SERVIZI ASINCRONA AI SENSI DEL D.Lgs 30/06/2016 n. 127
PRATICA SUAP n. 284/2018 – PRATICA SIAP: COL-1062018-SIMA
Segnalazione integrazioni e chiarimenti.

In riferimento alla nota del SUAP / Provincia di Asti prot. n. 12 dell' 11/01/2019 pervenuta in data 16/01/2019 N/s prot. n. 167 riguardo l'oggetto, ovvero il progetto di rinnovo, **con ampliamento**, della cava in loc. Bricco Toni, soc. SIMAR srl, si segnala quanto segue:

- Una sia pur limitata parte dell'area interessata dalla richiesta di autorizzazione di cava, è individuata nelle tavole di P.R.G.C. come area a destinazione agricola, al di fuori del perimetro di cava indicato nel PRGC medesimo.
- La autorizzazione paesaggistica comunale in subdelega n. 5/2012 del 31/05/2012 fu rilasciata per una superficie boscata oggetto di trasformazione pari a circa mq 28.400 (come da nota del dottor agr. Fazio Daniele in data 09/02/2011 e allegata alla Autorizzazione stessa). Essendo, ora, le superfici boscate interessate dalla 1^ fase di coltivazione (in completamento) e dalla 2^ fase (in attivazione) superiori complessivamente a mq 30.000 (vedasi tra l'altro la pag. 5 della Tav. E02), si ritiene che la competenza al rilascio della Autorizzazione paesaggistica subprocedimentale sia **in capo alla Regione Piemonte** (art. 3 comma 1 lettera "g" della L.R. n. 32/2008).
- Il terreno censito a catasto al Fg. 2 mappale n. 612, facente parte dell'istanza, risulta intestato ad altro e diverso soggetto proprietario e non alla società SIMAR srl.
- La ditta SIMAR srl e questo Comune hanno siglato un accordo di rientro dei pagamenti dell'arretrato dei diritti di escavazione da parte della società SIMAR srl, con scadenza a settembre 2020.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio
(Dassetto arch. Marco)
[Firmato digitalmente]*

Il Sindaco
(Peletto Renzo)
[Firmato digitalmente]*

** Il presente documento è stato sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs 07/03/2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Le copie su supporto cartaceo del presente documento informatico sostituiscono ad ogni effetto l'originale da cui sono tratte solo se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata – nelle forme di legge – da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.*

Dati ()*

Protocollo ()*

()* segnatura di protocollo riportata nei metadati di Doqui ACTA

Classificazione Settore Copianificazione:

Allegati:

*Al Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere
della Direzione Competitività del Sistema Regionale
attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it*

e.p.c.

*Settore Territorio e Paesaggio
della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it*

OGGETTO: Istanza per il rilascio del rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione di cava di sabbia silicea
sita in località Bricco Toni nel territorio del Comune di Cisterna d'Asti (AT)
Proponente SIMAR Srl.
Parere urbanistico

In riferimento alla nota di codesto Settore prot. 4271 del 17/01/2019 (Ns Prot. n. 1078 del 18/01/2019)
relativa alla richiesta di parere di competenza di questo Settore in merito all'istanza richiamata in oggetto.

Da una preliminare consultazione della documentazione disponibile sul sito internet della Provincia di
Asti "<https://www.provincia.asti.it/it/events/soc-simar-s-r-l-progetto-per-il-rinnovo-della-colti>" risulta che la
pratica in oggetto si configuri come rinnovo di una precedente Autorizzazione e non risulterebbe emergere
la necessità di attivare specifica Variante urbanistica al Prgc del Comune interessato.

Premessa in ogni caso la competenza Comunale sulla conformità urbanistica dell'intervento, questo
Settore ritiene che l'eventuale variante al Prgc interessata dal procedimento in oggetto ricade, ai sensi
dell'art. 8, comma 4 della LR 23/2016, nei disposti dell'art. 17 bis comma 4 della Lr 56/77.

Qualora l'approvazione del progetto di coltivazione comportasse l'approvazione della relativa Variante
urbanistica come disposto dal comma 3 del citato art. 8 Lr. 23/2016, e precisato all'art. 62 della LR n.
16/2017, il Settore scrivente non risulta competente ad esprimersi nel procedimento ai sensi della Circolare
PGR 08/11/2016 n. 4/AMB che richiama i disposti del comma 15 bis del citato art. 17 bis.

Tuttavia qualora emergessero problematiche o casistiche per attivare una specifica Variante al Prgc si
ricorda che gli elaborati inerenti all'autorizzazione devono essere integrati con la proposta di Variante
urbanistica e tali aspetti valutati nel procedimento della CdS.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti o pareri di merito, si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente del Settore
dott. geol. Paola Magosso
(Firmato digitalmente)

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*

Referente:

Arch. Piervincenzo Armosino
(Tel. 0141 413431 - 3351984870)



*Corso Dante, 163 14100 Asti
Tel. 0141413435*

*Via dei Guasco, 1 15121 Alessandria
Tel.0131285040*

Data:...../...../.....

Prot. n. (*):.....A1819B

Classificazione 13.160.70/2256

(* Riportato nei metadati Doqui Acta

Al Settore A19.06A
Polizia mineraria, cave e miniere

e p.c. Al Settore A18.14A
Tecnico Regionale - Alessandria e Asti

Doqui

Rif. prot. ingresso n. 2569 del 18/01/2019

**Oggetto: L.r. 23/16, D.lgs 42/04 e L.r. 45/89. Istanza per il rilascio del rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione della cava di sabbia silicea sita in località Bricco Toni nel territorio del Comune di Cisterna d'Asti (AT). Proponente SIMAR Srl.
Richiesta di integrazioni per parere sul Vincolo Idrogeologico.**

Da un esame della documentazione progettuale presentata ed in seguito al sopralluogo congiunto effettuato con il Dr. Luca Alciati e il Dr. Giorgio Cacciabue del Settore Tecnico regionale AL-AT in data 29/01/2019, si ritiene opportuno che siano allegate all'istanza in oggetto delle verifiche di stabilità riferite allo stato finale dei fronti di scavo (NTC 2018), che tengano conto anche dello strato di terreno vegetale argilloso-limoso rimaneggiato che sarà ridistribuito sui gradoni finali, le cui caratteristiche litotecniche non possono essere assimilate a quelle dei materiali silicei in posto. Ciò anche a garanzia dell'effettiva possibilità di attecchimento delle essenze vegetali previste per il recupero ambientale definitivo.

Distinti saluti.

Funzionario referente:
Carlo PICCINI
carlo.piccini@regione.piemonte.it

Responsabile di Settore:
Mauro Picotto
(firmato digitalmente)



REGIONE
PIEMONTE

*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,
Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti
tecnico.regionale.AL_AT@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.AL_AT@cert.regione.piemonte.it*

Data

Protocollo n. ()*

Classificazione 13.30/PAREST1814A/2/2019A

(*) Riportato nei Metadati Doqui Acta

Direzione Competitività del Sistema Regionale
Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere
c.a. Dott. Edoardo Guerrini
A1906A

**OGGETTO: L.R. 23/16, D.Lgs 42/04 e L.R. 45/89. Istanza per il rilascio del rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione della cava di sabbia silicea sita in località Bricco Toni nel territorio del Comune di Cisterna d'Asti (AT). Proponente SIMAR Srl.
Richiesta parere.**

Come riferimento alla nota prot. n. CI.8.80.10.7.Q7S.6.2 con la quale si richiedono i pareri di competenza dei Settori regionali ai fini dell'espressione del parere unico regionale, in riferimento all'istanza in oggetto si ritiene necessario che la documentazione progettuale venga integrata secondo quanto sotto indicato:

- in merito alla l.r. 45/89 dovrà essere aggiornata la documentazione secondo quanto previsto dalla D.D. n. 368 del 07.02.2018 (Allegato A), in vigore dal 17.03.2018, con particolare riferimento a quanto indicato al punto 2;
- per quanto riguarda gli interventi sulle superfici boscate, dovrà essere presentata una Relazione specialistica forestale contenente:
 - descrizione del bosco oggetto di trasformazione (categoria forestale e governo, funzione svolta dal bosco con riferimento alla pianificazione forestale), indicazione della superficie boscata da trasformare, del numero delle piante (divise per specie) e della massa legnosa da asportare;
 - valutazione della compatibilità dell'intervento con la conservazione della funzione protettiva del bosco;
 - essendo dovuta la compensazione, dovrà essere predisposto il calcolo economico della stessa, ai sensi dell'articolo 19, comma 10 della l.r. n. 4/2009 e l'indicazione della modalità

di sua effettuazione, coerentemente con quanto disposto dalla DGR 6 febbraio 2017, n. 23-4637 (LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione);

- in caso di compensazione fisica, il progetto di rimboschimento o miglioramento boschivo dovrà essere realizzato secondo quanto indicato nella DGR 6 febbraio 2017, n. 23-4637;

- ai sensi dell'Allegato A della D.D. n. 368 del 07.02.2018, in vigore dal 17.03.2018, dovranno essere fornite le geometrie (poligoni, punti, linee) delle superfici di intervento, su base cartografica di riferimento per la Regione Piemonte, in formato shapefile nel sistema di coordinate UTM32N WGS84

Cordiali saluti

Il Dirigente del Settore
Dott. Ing. Roberto Crivelli
(firmato digitalmente)

Funzionari Referenti:

Giorgio Cacciabue, tel. 0131 577156
giorgio.cacciabue@regione.piemonte.it

Luca Alciati, tel. 0141 413428
luca.alciati@regione.piemonte.it